

Il giudizio della Cassazione rimette in discussione le sentenze di merito di primo grado

# Precari e pure senza gli scatti

## Legittima la ricostruzione di carriera solo per chi è assunto

DI ANTIMO DI GERONIMO

**N**o agli scatti di anzianità per i precari. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con una recente sentenza (n.8060). Il provvedimento, di cui si è avuta notizia solo in questi giorni, potrebbe avere effetti anche sul contenzioso seriale in atto sulla stabilizzazione dei docenti precari. Contenzioso che ha prodotto un orientamento giurisprudenziale incline ad escludere la possibilità di ottenere la conversione del contratto a termine in immissione in ruolo. Ma che afferma la legittimità del risarcimento del danno da mancata stabilizzazione, tramite il riconoscimento della ricostruzione di carriera. E cioè delle differenze stipendiali che sarebbero spettate al ricorrente, se fosse stato immesso in ruolo dall'amministrazione fin dal primo momento. Le questioni non sono esattamente sovrapponibili, ma il principio affermato dai giudici di legittimità potrebbe avere conseguenze anche su quest'ultima diatriba. Nel caso esaminato dalla Cassazione si trattava dei cosiddetti scatti biennali, che venivano corrisposti prima dell'avvento della contrattazione collettiva nel pubblico impiego, poi trasformati nei cosiddetti gradoni. Salvo i docenti di religione, che ancora li percepiscono. Nel contenzioso per la stabilizzazione, invece, i ricorrenti lamentano la mancata immis-

sione in ruolo, chiedendo il risarcimento del danno tramite la corresponsione delle differenze retributive tra docenti di ruolo e non di ruolo.

In entrambi i casi, però, la richiesta di risarcimento si basa sulla riparazione del danno derivante da discriminazione tra lavoratori equiparabili. E in questa misura il principio affermato dalla Suprema corte potrebbe adattarsi anche al contenzioso seriale in atto. A maggior ragione se si pensa che il decreto legislativo 368/2001, non si applica più alla scuola (art.9, comma 18 del decreto legge 70/2001). E dunque, è venuto meno il fulcro sul quale il giudice di merito azionava la leva per legittimare il diritto al risarcimento.

Quanto al contenuto della decisione, la Corte di cassazione ha affermato la legittimità del diverso trattamento retributivo adagiandola sul seguente principio: «In tema di reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, si legge nella sentenza, l'art. 53 della legge n. 312 del 1980, nel riconoscere ai docenti non di ruolo l'aumento periodico biennale della retribuzione, ha espressamente escluso dai benefici la categoria del personale supplente, il cui rapporto di servizio trova fondamento in incarichi attribuiti di volta in volta e si interrompe nell'intervallo tra un incarico e l'altro».

Il caso riguardava alcuni docenti che, dopo avere otte-

nuto un incarico che, al tempo del fatto, veniva qualificato come «incarico a tempo indeterminato», avevano ottenuto l'immissione in ruolo. E dunque avevano chiesto che gli fosse riconosciuta la piena equiparazione retributiva tra ruolo e non ruolo, anche per i periodi in cui avevano lavorato con l'incarico a tempo indeterminato. Che a quei tempi era una via di mezzo tra il precariato e la piena stabilizzazione. Ma la Suprema corte ha rigettato il ricorso facendo riferimento semplicemente alla normativa in vigore, che non consentiva tale equiparazione.

Va detto subito che all'epoca dei fatti non era stata ancora emanata la normativa europea che afferma l'illegittimità del diverso trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo. Ma è anche vero che il collegio avrebbe potuto applicare il cosiddetto *jus superveniens* e cioè le nuove disposizioni comunitarie nel frattempo intervenute. E invece non lo ha fatto. Insomma, la partita resta aperta. Ma adesso la strada è tutta in salita. Da una parte è intervenuto l'ostacolo della non applicabilità del decreto 360/2001 alla scuola. Che potrebbe determinare l'azzeramento in appello delle condanne subite in I grado dall'amministrazione. E dall'altra è insorto un ulteriore ostacolo giurisprudenziale, che si aggiunge alle pronunce di segno contrario già emesse in II grado (Firenze e Perugia).

— Riproduzione riservata —

